



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 117 del 29 novembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**BERNI, ROTONDI, PALAZZI, GRASSELLI, SAVO, CORROTTI,
IANNARELLI, SABATINI, MARI, CERA, NICOLAI e PATERNA**

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA FEMMINILE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: “Istituzione della Consulta femminile per le pari opportunità”

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE:

Eleonora Berni

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 28/11/2023 10:04:50

Firmato digitalmente da: Marika
Rotondi
Data: 28/11/2023 10:21:55

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 28/11/2023 10:31:58

Firmato digitalmente da: Micol Grasselli
Data: 28/11/2023 10:37:25

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 28/11/2023 10:48:18

Firmato digitalmente da: Laura
Corrotti
Data: 28/11/2023 10:56:45

Firmato digitalmente da: Maria
Chiara Iannarelli
Data: 28/11/2023 11:04:57

Firmato digitalmente da: Daniele Sabatini
Data: 28/11/2023 11:10:18

Firmato digitalmente da: Emanuela Mari
Data: 28/11/2023 11:50:20

Firmato digitalmente da: Flavio Cera
Data: 28/11/2023 12:11:28

Firmato digitalmente da: Valentina
Paterna
Data: 29/11/2023 11:33:53

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 29/11/2023 11:10:41

RELAZIONE

Le ultime attività realizzate dalla “Consulta femminile regionale per le pari opportunità” risalgono al 2015. Da allora l’immobilismo dell’organismo, previsto dall’articolo 73 dello Statuto, è apparso irreversibile. La legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, istitutiva della Consulta ha subito, negli ultimi quattordici anni, due modifiche a seguito di altrettanti interventi normativi. In particolare

- la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 Istituzione della Consulta femminile regionale e successive modifiche”) ha cambiato la denominazione della Consulta attribuendole nuovi compiti e ha individuato gli organi che la compongono, ivi compresa l’assemblea, di cui è stata definita la composizione e il funzionamento;
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (“Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”) ha, tra l’altro, inserito la previsione dell’adozione di un regolamento e ha esteso la platea dei soggetti che partecipano alla designazione dei componenti della Consulta.

Le novità introdotte, tuttavia, non hanno alterato la struttura pletorica dell’organismo che ha reso farraginoso la sua costituzione, paralizzandone, di fatto, il funzionamento. La Consulta, in base all’art. 4 della l.r. n. 58/76, è composta da “un numero massimo di sessanta membri” indicati – secondo quanto si evince dal sito istituzionale- da ben “101 associazioni, partiti, organizzazioni sindacali e gruppi femminili di varia finalità”. Da qui la necessità della presente proposta di legge, che ha l’obiettivo, a distanza di quarantasette anni dalla sua istituzione, di incidere radicalmente sulla *governance*, rendendola più snella e adeguata ad assolvere i compiti anche alla luce del mutato quadro ordinamentale. In particolare meritano di essere citati i seguenti atti:

- la legge costituzionale n. 3/2001 che, all’art. 117, comma 7 della Carta, ha previsto che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisca la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive;
- la “Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026”, nell’ambito del Pnrr, predisposta dal Ministero delle pari opportunità al termine di un processo di consultazioni che ha coinvolto anche le Regioni, che si concentra attraverso cinque priorità strategiche: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere;
- la legge 15 febbraio 2016, n. 20 in base alla quale le Regioni a Statuto ordinario sono tenute a introdurre nei loro sistemi elettorali misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive;
- il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”);
- la legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”);

- la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (“Riordino sulle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”).

Per quanto l’impianto normativo nazionale e comunitario in materia di pari opportunità abbia avuto nel tempo significativi adeguamenti, le disparità di genere, in base all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, risultano ancora rilevanti e i miglioramenti avvengono lentamente. Infatti

- tra il 2005 e il 2021, ad esempio, l’indice sull’uguaglianza di genere dell’UE è aumentato di 6 punti, mentre è cresciuto solo dello 0,6 nel 2017 e di 4,2 punti nel 2010. L’Italia, che presenta il punteggio di 63,8 su 100, ha ampi margini di crescita, considerato che il punteggio continentale è pari a 68 punti, data la sua 14^a posizione. Rimane tuttavia l’ultima nazione in riferimento ai “divari nel dominio del lavoro”, calcolato in termini di partecipazione (tasso di occupazione equivalente a tempo pieno e durata della vita lavorativa) e condizioni (segregazione settoriale, percezione di flessibilità oraria e prospettive lavorative);
- sul versante imprenditoriale, secondo i dati diffusi da Unioncamere, alla fine del giugno 2022 nel Lazio sono state registrate il 22,9% di aziende femminili che ci posizionano alle spalle di Valle d’Aosta, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.;
- al netto della dirimpiente novità avvenuta nell’ottobre 2022, che ha visto, per la prima volta nella storia repubblicana, una donna diventare presidente del Consiglio dei ministri, l’Italia deve necessariamente ridurre il divario che, in materia di rappresentanza di genere nelle istituzioni, la divide dai membri UE. Limitandoci agli organi delle regioni, la presenza femminile nelle assemblee regionali si attesta in media intorno al 19,8% a fronte della media UE pari al 35,1%. Solo in Umbria la carica di presidente è ricoperta da una donna. Nel Lazio, a seguito delle recenti elezioni, il numero delle donne elette è aumentato del 16% arrivando a venti – pari al 40% del totale - a fronte dei 31 uomini. Un dato che prima delle consultazioni dello scorso febbraio figurava poco sopra la media nazionale.

Alla luce di tale contesto, è opportuno superare le disposizioni vigenti per porre la Consulta nelle condizioni di tornare a operare al fine di perseguire le pari opportunità tra uomo e donna. La proposta formulata prevede quanto segue:

- l’art. 1 definisce i contorni della proposta, fissandone i principi costituzionali e statutari, con la precisazione che la Consulta è un organismo autonomo le cui finalità mirano alla valorizzazione delle differenze, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della parità in una serie di materia indicate nel dispositivo;
- l’art. 2 reca disposizioni in ordine alla composizione dell’organismo formato da nove membri eletti dal Consiglio regionale, sì da garantire le opposizioni, e

scelti, a seguito di un avviso pubblico, da un Elenco formato da soggetti aventi requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e titoli o esperienze nelle materie attinenti la presente legge. Si dispone altresì che la Consulta ha una durata pari a quella della legislatura e che i suoi componenti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso spese per l'esercizio dei loro compiti;

- l'art. 3 definisce nel presidente, nel vice presidente e nell'Ufficio di Presidenza gli organi della Consulta;
- l'art. 4 individua sede e organizzazione della Consulta;
- l'art. 5 elenca i compiti e funzioni attribuiti all'organismo tra cui la valutazione dello stato di attuazione di disposizioni comunitarie, statali e regionali con il coinvolgimento del Comitato per il monitoraggio nell'eventualità di effettuare la missione valutativa; l'espressione del parere obbligatorio su una serie di atti; la proposta al Consiglio di un programma triennale di attività che lo approva con apposita deliberazione. Le attività sono pubblicate sul sito e si introduce la facoltà di realizzarle con una serie di soggetti tra cui la Consigliera delle pari opportunità e l'"Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne";
- l'art. 6 introduce l'approvazione del regolamento che disciplini funzionamento e organizzazione della Consulta;
- l'art. 7 prevede una serie di disposizioni transitorie per consentire, in prima applicazione, la costituzione della Consulta;
- l'art. 8 attiene alla disposizione finanziaria per la quale si prevede uno stanziamento annuo pari a 100mla euro finalizzate alle attività di cui all'art. 5 e ai rimborsi previsti per i componenti dell'organismo nell'esercizio delle loro funzioni;
- l'art. 9 abroga la legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 ("Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità"), la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 ("Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale") nonché l'articolo 16, comma 1 e 2 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 ("Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie");
- l'art. 10 dispone l'entrata in vigore.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La Regione, in armonia con i principi di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 6 e 73 dello Statuto, istituisce la Consulta femminile per le pari opportunità di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.
2. La Consulta è un organismo autonomo che promuove la realizzazione dei principi di parità e valorizzazione delle differenze, rimuovendo ogni forma di ostacolo ivi comprese le manifestazioni di discriminazione e disuguaglianza.
3. La Consulta favorisce le pari opportunità tra donna e uomo in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico e istituzionale nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

Art. 2
(Costituzione e composizione della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formata da nove componenti eletti dall'assemblea garantendo la rappresentanza delle opposizioni.
2. I membri di cui al precedente comma, ferma restando la dichiarazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012"), sono scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Almeno un terzo degli eletti è individuato tra coloro che sono designati da associazioni di donne, associazioni impegnate nel campo della parità tra uomini e donne, organizzazioni sindacali, datoriali e professionali.
4. Della Consulta non possono fare parte coloro che ricoprono le cariche di assessore e consigliere di regione, comuni, città metropolitana di Roma capitale, province e unioni di comuni montani.
5. La Consulta ha durata pari a quella della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo organismo che avviene entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
6. L'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Consulta per le pari opportunità è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
7. La costituzione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi titolo a farne parte spettano alla struttura del Consiglio regionale competente che provvede alla pubblicazione del bando e fissa i termini per la presentazione delle domande.
8. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.
9. I componenti della Consulta sono rieleggibili una sola volta e svolgono i loro compiti a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti necessari all'esercizio della funzione del presidente secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3
(Organi della Consulta)

1. Nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Consulta elegge a maggioranza Presidente e due Vicepresidenti che costituiscono l'Ufficio di presidenza dell'organismo.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con votazione adottata a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Consulta coordinandone i lavori; rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con i soggetti esterni. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. La Consulta, entro sessanta giorni dal suo insediamento e fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 4
(Sede e organizzazione)

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali nonché le risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni di cui all'articolo 5.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

Art. 5
(*Funzioni e compiti*)

1. La Consulta regionale femminile

- a) valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali, nonché della normativa dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3. A tal fine, può proporre al "Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali", istituito con legge regionale 8 giugno 2016 n.7, di effettuare l'eventuale missione valutativa;
- b) esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi aventi rilevanza in materia di pari opportunità. Il parere di cui al precedente periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge, ove non sia reso, è considerato favorevole;
- c) propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con indicazione della copertura finanziaria, nonché eventuali aggiornamenti annuali;
- d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra donna e uomo, in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
- e) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione;
- f) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale e nelle istituzioni;
- g) promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative congiunte anche con omologhi organismi di altre Regioni;
- h) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull'attività da svolgere;
- i) invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività svolta.

2. Attività, funzioni e compiti di cui al comma 1

a) possono essere svolte, tramite audizioni e consultazioni, in collaborazione con

- 1) l'assessorato e la struttura regionale competenti in materia di pari opportunità;
- 2) la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;
- 3) la Consiglieria di pari opportunità di cui all'articolo 12, comma 3 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e integrazioni;

4) l'“Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne” di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (“Riordino sulle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”);

5) enti, organizzazioni, istituzioni esperte nelle materie oggetto del parere di cui alla lett. c) comma 1 del presente articolo;

b) sono, ove possibile, pubblicate nella sezione dedicata alla Consulta del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 6
(Regolamento)

1. La Consulta, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Consulta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regione 25 novembre 1976, n. 58, cessa le sue funzioni alla data di insediamento della Consulta istituita dalla presente legge.
4. Ogni richiamo alla "Consulta femminile regionale per le pari opportunità", istituita con l.r. n. 58/1976 si intende riferito all'organismo di cui alla presente legge.

Art. 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel Programma 01 ("Organi istituzionali") della Missione 01 ("Servizi istituzionali, generali, e di gestione"), titolo 1 "Spese correnti", di un fondo denominato "Fondo per la Consulta regionale femminile delle pari opportunità" la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025 a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 ("Altri fondi") della missione 20 ("Fondi e accantonamenti"), titolo 1 "Spese correnti".

(Art. 9)
Abrogazioni

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:
 - a) legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (“Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”);
 - b) legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale”);
 - c) articolo 16, comma 1 e 2 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (“Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”).

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.